

**COMUNE DI VERRAYES**

Verbale di deliberazione della Giunta comunale

**n. 39 del 18/07/2024**

OGGETTO:

**TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI). DETERMINAZIONE IN MERITO ALLE TARIFFE ANNO 2024.**

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **diciotto** del mese di **luglio** alle ore **venti** e minuti **zero** nella residenza municipale si è riunita la Giunta comunale sotto la presidenza del Sindaco dott.ssa CHAPELLU Wanda e con l'assistenza del Segretario dell'ente locale dott.ssa MASSA Marcella.

Sono intervenuti i signori

COGNOME e NOME	PRESENTE
CHAPELLU Wanda - Presidente	Si
LOMBARD Massimo - Vice Sindaco	Si
CHAPELLU Chantal - Assessore	Si
FOGNIER Elio - Assessore	Si
BRUNIER Stéphanie - Assessore	Si
Totale Presenti:	5
Totale Assenti:	0

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO : TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI). DETERMINAZIONE IN MERITO ALLE TARIFFE ANNO 2024.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATE:

- la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54: *“Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta.”*
- la legge regionale 5 agosto 2014, n. 6: *“Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane”*;
- il decreto legislativo n. 267, del 18 agosto 2000, *“Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli enti locali”* - T.U.E.L.;
- il D.lgs. 23.11. 2011, n. 118 *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*;
- il D.lgs. 10.08.2014, n. 126 *“Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 novembre 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*;
- la legge n. 243, del 24 dicembre 2012, *“Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione”*, come modificata ed integrata dalla legge n. 164/2016;
- la legge regionale n. 32, del 21 dicembre 2022 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2023/2025). Modificazioni di leggi regionali”*.
- la legge regionale n. 33, del 21 dicembre 2022 *“Bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per il triennio 2023/2025.”*;
- la legge n. 197, del 29 dicembre 2022, *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”*.

VISTI:

- lo Statuto del Comune di Verrayes, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 10.01.2002 e pubblicato sul B.U.R. n. 27 del 25.06.2002, 1° supplemento ordinario, modificato da ultimo con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 05 agosto 2020;
- il regolamento del Consiglio comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 7 del 1 marzo 2005;
- il regolamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 43 del 22 maggio 2007;
- il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 28.03.2017;

RICHIAMATE le deliberazioni:

- n. 4 del 28 marzo 2022 del Consiglio comunale, relativa all'approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificata (DUPS) - triennio 2022/2024, e del bilancio di previsione per il triennio 2022-2024;
- n. 8 del 31 maggio 2022 del Consiglio comunale, relativa all'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2021 e suoi allegati, ai sensi dell'art. 227 comma 2 del D.lgs n. 267/2000 e dell'art. 18 comma 1 lett. b) del D.lgs n. 118/2011;
- n. 11 del 31 maggio 2022 del Consiglio comunale, relativa all'approvazione della prima variazione al bilancio di previsione 2022-2024 e al Documento unico di programmazione semplificato (DUPS);

- n. 14 del 20 luglio 2022 del Consiglio comunale, relativa all'approvazione della seconda variazione al bilancio di previsione 2022-2024 e al Documento unico di programmazione semplificato (DUPS);
- n. 16 del 20 luglio 2022 del Consiglio comunale, relativa alla "Salvaguardia degli equilibri di bilancio (articolo 193, comma 2 D.lgs n. 267/2000), assestamento generale del bilancio (articolo 175, comma 8, D.lgs n. 267/2000) - Bilancio 2022-2024";
- n. 22 del 16 agosto 2022 del Consiglio comunale, relativa alla "Approvazione della terza variazione al bilancio di previsione e al D.U.P.S. 2022-2024";
- n. 26 del 28 ottobre 2022 del Consiglio comunale, relativa alla "Approvazione della quarta variazione al bilancio di previsione 2022-2024 e al D.U.P.S. 2022-2024";
- n. 27 del 28 ottobre 2022 del Consiglio comunale, relativa alla "Approvazione documento unico di programmazione semplificato (D.U.P.S.) - triennio 2023-2025";
- n. 33 del 30 novembre 2022 del Consiglio comunale, relativa alla "Approvazione della quinta variazione al bilancio di previsione 2022-2024 e al D.U.P.S. 2022 - 2024";

RICHIAMATO il decreto del Sindaco di Verrayes, n. 2 del 6 maggio 2021, in qualità di Sindaco di ente capofila e responsabile dell'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali nell'ambito della convenzione con i Comuni di Verrayes e di Saint Denis, ai sensi della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6, con il quale è stato conferito l'incarico di Segretario dell'ambito ottimale Comune di Verrayes e Comune di Saint-Denis alla dr.ssa Marcella Massa, con decorrenza dal 6 maggio 2021;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco di Verrayes, n. 4 del 30 dicembre 2022, in qualità di Sindaco di ente capofila e responsabile dell'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali nell'ambito della Convenzione con i Comuni di Verrayes e di Saint-Denis, ai sensi della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6, con il quale è stato conferito alla Rag. Laura Cavorsin l'incarico di responsabile dell'ufficio unico finanziario per l'anno 2023;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco di Verrayes n. 1, del 1 settembre 2022, in qualità di Sindaco di ente capofila e responsabile dell'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali nell'ambito della convenzione con i Comuni di Verrayes e di Saint Denis, ai sensi della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6, con il quale è stato conferito al funzionario d.ssa Elida Baravex, con decorrenza 1 settembre 2022, l'incarico di responsabile dell'ufficio unico inerente il settore edilizia pubblica e privata, pianificazione urbanistica, acquisizione di lavori, beni e servizi e manutenzione del patrimonio, nonché per la funzione di RUP, ai sensi dell'art.31 del d.lgs 50/2016 per le procedure di affidamento o concessione;

PREMESSO che:

- l'art. 1 comma 639 della Legge n. 147/2013 "Legge di stabilità per il 2014" ha previsto, a decorrere dal 1 gennaio 2014, l'entrata in vigore della I.U.C. (Imposta Unica Comunale), composta dai seguenti tributi: imposta municipale propria (IMU), Tassa sui Rifiuti (TARI) e Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI);
- l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Legge di bilancio 2020", stabilisce che a decorrere dall'anno 2020 l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla TARI (commi da 639 a 714 del sopra richiamato articolo 1, legge n. 147/2013, con particolare riferimento ai commi da 641 a 668);

CONSIDERATO che in merito al potere regolamentare del Comune in materia di tributi comunali:

- l'art. 149 del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico degli enti locali", riconosce a favore dei Comuni autonomia finanziaria e regolamentare in materia di entrate in attuazione degli artt. 118 e 119 della Costituzione;
- gli artt. 52, 54, 58, 59, 62 e 63 del d.lgs n. 446 del 15 dicembre 1997, disponenti in materia di autonomia regolamentare a favore dei Comuni per le entrate di propria competenza;

- i regolamenti attuativi delle entrate tributarie del proprio Comune contengono disposizioni attuative del potere regolamentare attribuito per legge;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 26 aprile 2016, successivamente modificato con le deliberazioni del Consiglio comunale n. 2 del 8 marzo 2018 e n. 18 del 26 giugno 2020, ed integrato con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 26 giugno 2020;

VISTO il Regolamento generale delle entrate, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 8 marzo 2018;

VISTO l'art. 151 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

RAMMENTATO che, a decorrere dall'anno 2017 (termini indicati dalla norma nazionale posticipati di un anno in applicazione dell'art. 27, c. 2, della legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19) gli enti locali della Valle d'Aosta e le loro forme associative, hanno l'obbligo di adottare gli schemi di bilancio e di rendiconto della gestione previsti dal decreto legislativo n. 267/2000 (TUEL) e s.m.i., sono tenuti ad osservare le prescrizioni in materia di contabilità contenute nella Parte II del citato TUEL, novellato dalla disciplina dell'armonizzazione, nonché nel D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni, e ad approvare i documenti contabili entro i termini previsti dalla normativa statale vigente;

VISTO l'art. 172, comma 1, lett. c) del D.lgs n. 267/2000 e s.m.i., il quale dispone che vengano allegate al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali vengono determinate, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali, nonché per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge n. 388, del 23 dicembre 2000, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 448/2001 (Finanziaria 2002), il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, coincide con la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296, del 27 dicembre 2006, il quale dispone che "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

PREMESSO che:

- il D.Lgs 152/2006 individua le competenze in materia di rifiuti attribuendo ai Comuni competenze riguardo le modalità e l'organizzazione del servizio, le modalità di conferimento a servizio, l'assimilazione rifiuti speciali a urbani, la determinazione delle tariffe;
- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160, del 27 dicembre 2019 (Legge di bilancio 2020) ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, commi 527 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei

- singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio “chi inquina paga”;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 (primo semiperiodo 2020 2021);
  - l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
  - il comma 702 dell'art. 1 della Legge n. 147, del 27 dicembre 2013, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.lgs n. 446, del 15 dicembre 1997;

TENUTO conto che l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

DATO atto che il termine per approvare le tariffe con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde a quello ultimo fissato per l'adozione del bilancio di previsione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 del D.lgs 15 dicembre 1997, n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 della Legge 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 2 del D.lgs 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di un'addizionale comunale all'IRPEF e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”;

RICHIAMATO quanto altresì stabilito dall'art. 1, comma 169 della Legge n. 296, del 27 dicembre 2006, il quale dispone “*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*”;

RICHIAMATO il D.L. n. 228, del 30 dicembre 2021, c.d. “*Milleproroghe*”, come modificato in sede di conversione nella Legge n. 15 del 25 febbraio 2022 (pubblicata sul S.O. n. 8 alla G.U. n. 49 del 28 febbraio 2022), che prevede che a decorrere dall'anno 2022, i comuni, possano approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e la tariffa corrispettiva **entro il termine del 30 aprile di ciascun anno**, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 – Legge di stabilità 2014, secondo cui l'approvazione delle tariffe TARI deve avvenire entro il termine fissato per la deliberazione del bilancio di previsione;

DATO atto che il suddetto termine, previsto dall' articolo 3, co. 5-*quinquies* del dl 228/2021, fissato al 30 aprile di ciascun anno, è stato prorogato al 30 giugno 2024 dall'articolo 7 del d.l. 39/2024;

DATO atto infine che la legge n. 95, del 4 luglio 2024, di conversione del Decreto Legge 60/2024 “Decreto Coesione”, prevede, tra l'altro, il differimento al **20 luglio 2024** del suddetto termine per l'approvazione dei Piani Finanziari TARI, delle tariffe;

RITENUTO, per il Comune di Verrayes, di competenza della Giunta comunale la determinazione degli importi di tariffe, aliquote, imposte, canoni, proventi di beni e servizi,

alla luce delle disposizioni del vigente statuto comunale e a norma dell'art. 23, comma 2, della legge regionale n. 54/1998 e successive modificazioni;

CONSIDERATO che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'applicazione della TARI è disciplinata dall'art. 1 commi 641-668 della Legge n. 147/2013, i quali delineano l'applicazione di un tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013, con l'articolo 5 del D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in Legge n. 124/2013;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge n. 147, del 27 dicembre 2013, fa salva la potestà regolamentare degli Enti locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del d.lgs n. 446 del 15 dicembre 1997;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31 ottobre 2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, da coprire mediante entrate tariffarie;
- tali nuovi criteri previsti da ARERA hanno introdotto elementi di rilevante novità nel processo di quantificazione e classificazione dei costi da inserire nel Piano economico finanziario e nella conseguente determinazione delle entrate tariffarie a partire dall'anno 2020;
- la deliberazione dell'ARERA 158/2020/R/RIF, prevede l'adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;
- con deliberazione 238/2020/R/RIF l'ARERA ha adottato gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/RIF;
- con deliberazione n. 363/2021/R/RIF, del 3.08.2021, l'ARERA ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il "metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 - MTR2";
- con deliberazione n. 389/2023/R/RIF, del 03/08/2023, l'ARERA ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2);
- la determinazione dell'ARERA n. 1/DTAC/2023 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024-2025;

CONSIDERATO che tali disposizioni, pur essendo destinate ad incidere sulla metodologia di definizione dei Piani Finanziari TARI, non hanno introdotto specifiche modifiche in relazione ai termini di approvazione delle tariffe della TARI tributo, che continuano ad

essere disciplinate della L. 147/2013 e dalle norme attuative del D.P.R. 158/1999, che - in base alle norme attualmente vigenti - rimarranno applicabili anche per il 2024;

PRECISATO che:

- nella Regione Valle d'Aosta la gestione dei rifiuti solidi urbani è disciplinata dalla Legge regionale n. 31, del 3 dicembre 2007 "Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti", con la quale l'organizzazione della gestione delle attività di raccolta, trasporto, smaltimento e recupero, è stata riorganizzata su base territoriale in ATO (ambito territoriale ottimale unico) e sub-ATO;
- la Regione, in qualità di autorità di ambito territoriale ottimale unico (ATO), coordina e verifica tutta l'attività di gestione e provvede alla gestione e alla determinazione delle tariffe per le attività di smaltimento e recupero finale che sono applicate ai sub-ATO, coincidenti con le Unités des Communes valdôtaines ed il Comune di Aosta, gestiscono le attività di raccolta, trasporto e servizi annessi;

DATO atto pertanto che all'Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin, in qualità di Ente Territorialmente Competente (ETC) costituito dal sub-ATO D ("Evançon - Mont-Cervin", è demandato l'onere di redigere e validare il piano economico finanziario (PEF) da trasmettere ai comuni membri al fine dell'elaborazione della tariffa TARI di competenza;

CONSIDERATO che il 2023 è stato il primo anno in cui si sono registrati gli effetti del nuovo metodo di redazione del PEF pluriennale introdotto da ARERA con delibera n. 363/2021/R/Rif (MTR-2), il quale prevede la redazione non più su base annuale ma su base quadriennale (PEF 2022-2025), prevedendo un aggiornamento su base biennale (da effettuarsi pertanto nell'anno 2024), fatta salva la revisione anticipata al 2023 qualora si rendesse necessaria a fronte di eventuali modifiche del servizio;

EVIDENZIATO che nelle more delle determinazioni in merito al PEF e di eventuali variazioni per l'anno 2024 da parte dell'autorità di Sub-ATO D "Evançon - Mont-Cervin", la Giunta comunale con deliberazione n. 91 del 14 novembre 2023, ha ritenuto di confermare, ai fini della redazione dello schema di bilancio 2024-2026, le tariffe TARI 2023, riservandosi di apportare le variazioni che si fossero rese necessarie, entro il termine ultimo previsto a livello nazionale per la loro approvazione (30 aprile 2024), in ragione del PEF 2024 aggiornato (secondo il metodo tariffario MTR-2 ARERA) da parte dell'Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin, in qualità di ETC e Sub-ATO D ("Evançon - Mont-Cervin") per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi connessi al ciclo dei rifiuti;

VISTO il verbale della Conferenza dei Presidenti delle Unités Evançon e Mont-Cervin per il Servizio associato tra le Unités des Communes valdôtaines Evançon e Mont-Cervin per la gestione delle funzioni, attività e servizi connessi al ciclo dei rifiuti, di cui all'art. 16, comma 1, lettera d), della Legge regionale 6/2014 - Sub-ATO "D", n. 1 del 18 aprile 2024, avente ad oggetto "Approvazione aggiornamento biennale 2024-2025 del PEF ai sensi del MTR-2 ARERA, di cui alle delibere ARERA 363/2021/R/RIF e 289/R/RIF relativo agli ambiti tariffari del sub-ATO D";

VISTO il verbale della Conferenza dei Presidenti delle Unités Evançon e Mont-Cervin per il Servizio associato tra le Unités des Communes valdôtaines Evançon e Mont-Cervin per la gestione delle funzioni, attività e servizi connessi al ciclo dei rifiuti, di cui all'art. 16, comma 1, lettera d), della Legge regionale 6/2014 - Sub-ATO "D", n. 3 del 17 luglio 2024, avente ad oggetto: Approvazione Rettifica Aggiornamento biennale 2024-2025 del PEF ai sensi del MTR-2 ARERA, di cui alle Delibere ARERA 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/Rif relativo agli ambiti tariffari del sub-ATO D per l'ambito tariffario relativo al Comune di Verrayes;

RITENUTO pertanto, viste le determinazioni in merito al PEF per il biennio 2024-2025 da parte dell'autorità di Sub-ATO "D" Evançon - Mont-Cervin, di approvare le tariffe 2024, sulla base del riaggiornamento biennale del PEF 2024-2025 annualità 2024;

*Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Verrayes. Responsabile Procedimento: Segretario Comunale (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line.*

DATO atto che la previsione del PEF per l'anno 2024 non consente la copertura totale dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, valorizzati nei trasferimenti all'Unité per l'anno 2024;

DATO atto ai sensi della legge regionale n. 30/2004 in Valle d'Aosta non si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 504-1992 e dal comma 666 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013;

VISTA, infine, la richiamata Delibera n. 386/2023/R/RIF, con cui ARERA ha previsto l'«Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani», introducendo due nuove componenti tariffarie (denominate UR<sub>1,a</sub> e UR<sub>2,a</sub>), di cui è stata prevista l'applicazione a partire dal 1° gennaio 2024 e che riguardano:

- UR<sub>1,a</sub>: la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati (art. 1, comma 2, lett. a) L. 60/2022, da considerarsi rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera b)ter) D.Lgs 152/2006) e dei rifiuti volontariamente raccolti (art. 1, comma 2, lett. b) L. 60/2022, da considerarsi rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera b)ter) D.Lgs 152/2006), con unità di misura €/utenza per anno, attualmente fissata in 0,10 €/utenza per anno
- UR<sub>2,a</sub>: la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali calamitosi, con unità di misura €/utenza per anno, attualmente fissata in 1,50 €/utenza per anno;

DATO atto che tali componenti perequative non sono destinate a trovare applicazione diretta all'interno del PEF, in quanto non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione rifiuti, ma dovranno essere inserite in fase di elaborazione degli avvisi di pagamento, per cui - pur a fronte delle criticità sollevate dall'IFEL in relazione alla loro applicazione con la nota del 13 febbraio 2024 - la loro istituzione non incide sulla determinazione delle tariffe TARI applicabili dal 2024;

CONSIDERATO inoltre che, per quanto le delibere adottate dall'ARERA non abbiano natura normativa e non possano quindi sostituirsi alle disposizioni in materia di TARI dettate dalla Legge n. 147, del 27 dicembre 2013, l'introduzione di tale nuovo metodo tariffario ha inciso profondamente sulle modalità di predisposizione dei Piani finanziari TARI, rispetto alle metodologie utilizzate fino all'anno 2019;

VISTO l'art. 57bis, comma 1 del D.L. n. 124 del 26 ottobre 2019, convertito in Legge n. 157 del 19 dicembre 2019, il quale ha disposto la proroga della disposizione dettata dall'art. 1, comma 652, terzo periodo della Legge 147/2013, nella parte in cui prevedeva che *“nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1° e 1b del medesimo allegato 1”*, stabilendo che tali deroghe rimarranno applicabili *“per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'ARERA, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205”* e, quindi, anche per l'anno 2024, non essendo ad oggi intervenuta alcuna disposizione di modifica di tale sistema di determinazione delle tariffe da parte di ARERA;

CONSIDERATO che, in materia di TARI, importanti cambiamenti sono stati altresì apportati a seguito delle modifiche introdotte al Testo unico ambientale (D.Lgs 152/2006) dal D.Lgs 116/2020, che hanno riguardato, per quanto riguarda le modifiche destinate ad operare a decorrere dall'anno 2021, una nuova classificazione dei rifiuti, che non prevede più l'attribuzione ai Comuni del potere di disporre l'assimilazione ai rifiuti urbani;

RILEVATO in particolare che il D.Lgs n. 116 del 3 settembre 2020 *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio”*

entrato in vigore il 1° gennaio 2021, che ha modificato il decreto legislativo n. 152/2006 con particolare riguardo all'art. 183 (Definizioni) per la nuova definizione di rifiuto urbano, speciale, pericoloso; nella nuova definizione dei rifiuti urbani rientrano "i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies" che sostituiscono i rifiuti speciali assimilati agli urbani della normativa previgente;

TENUTO conto che, non essendo ad oggi intervenuta nessuna disposizione di modifica del sistema di determinazione delle tariffe TARI da parte di ARERA, la determinazione delle stesse deve avvenire sulla base dei coefficienti stabiliti dal D.P.R. 158/1999;

VISTA la deliberazione della Giunta dell'Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin n. 20 del 24 febbraio 2022 avente ad oggetto "Approvazione del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani 2022/2025, redatto secondo i nuovi criteri stabiliti da Arera nel MTR2 (metodo tariffario rifiuti) ai sensi della deliberazione 363/21";

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 17 del 14 marzo 2022, con la quale l'Amministrazione ha preso atto del PEF 2022-2025 approvato dalla Giunta dell'Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin con la richiamata deliberazione n. 20 del 24 febbraio 2022 e ha approvato le tariffe della TARI per l'anno 2022;

RICHIAMATA altresì la propria deliberazione n. 91, del 14 novembre 2023, con la quale, nelle more delle determinazioni in merito al PEF e di eventuali variazioni per l'anno 2024 da parte dell'autorità di Sub-Ato D "Evançon - Mont-Cervin", l'Amministrazione ha ritenuto di confermare, ai fini della redazione dello schema di bilancio 2024-2026, le tariffe TARI 2023, riservandosi di apportare le variazioni che si fossero rese necessarie, entro il termine ultimo previsto a livello nazionale per la loro approvazione, in ragione del PEF 2024 aggiornato (secondo il metodo tariffario MTR-2 ARERA) da parte dell'Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin, in qualità di ETC e Sub-ATO D ("Evançon - Mont-Cervin") per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi connessi al ciclo dei rifiuti;

CONSIDERATO che, alla luce di tutte le circostanze sopra riepilogate, l'Amministrazione ritiene di procedere:

- alla presa d'atto del ri-aggiornamento del PEF 2022-2025 per il periodo regolatorio 2024-2025, approvato dall'autorità di Sub-Ato "D "Evançon - Mont-Cervin", con verbale della Conferenza dei Presidenti delle Unités Evançon e Mont-Cervin per il Servizio associato tra le Unités des Communes valdôtaines Evançon e Mont-Cervin per la gestione delle funzioni, attività e servizi connessi al ciclo dei rifiuti, di cui all'art. 16, comma 1, lettera d), della Legge regionale 6/2014 - Sub-ATO "D", n. 3 del 17 luglio 2024, relativo al ri-aggiornamento biennale 2024-2025 del PEF ai sensi del MTR-2 ARERA, di cui alle delibere ARERA 363/2021/R/RIF e 289/R/RIF relativo agli ambiti tariffari del sub-ATO D;
- all'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2024, di cui si allega il prospetto di calcolo (Allegato B);

ATTESO che, ai sensi dell'art. 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011, i Comuni sono tenuti ad inviare le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie di rispettiva competenza al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai fini della sua pubblicazione nel sito informatico [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it) di cui all'art. 1, comma 3 del d.lgs n. 360 del 1998;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del servizio competente per materia, ai sensi del dell'art. 49 bis, c. 2, della l.r. 54/98;

PRESO atto del parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 153 comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e s.m.i.;

VISTO il parere favorevole di legittimità, espresso dal Segretario comunale ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 della l.r. n. 46/1998 e dell'art. 49 bis della l.r. n. 54/1998, sulla proposta di deliberazione in oggetto;

AD unanimità di voti favorevoli, espressi in forma palese;

## DELIBERA

1. di prendere atto del verbale della Conferenza dei Presidenti delle Unités Evançon e Mont-Cervin per il Servizio associato tra le Unités des Communes valdôtaines Evançon e Mont-Cervin per la gestione delle funzioni, attività e servizi connessi al ciclo dei rifiuti, di cui all'art. 16, comma 1, lettera d), della Legge regionale 6/2014 – Sub-ATO “D”, n. 3 del 17 luglio 2024, relativo al ri-aggiornamento biennale 2024-2025 del PEF ai sensi del MTR-2 ARERA, di cui alle delibere ARERA 363/2021/R/RIF e 289/R/RIF relativo agli ambiti tariffari del sub-ATO D;
2. di approvare per l'anno 2024 le tariffe della TARI esposte nella tabella allegata alla presente deliberazione, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di dare atto che alle tariffe TARI devono essere sommate le componenti perequative *UR1,a* e *UR2,a*, pari rispettivamente ad € 0,10 ad utenza per anno e ad € 1,50 ad utenza per anno;
4. di dare atto che l'importo complessivo del gettito stimato della TARI per l'anno 2024 è pari a Euro 107.109,70;
5. di dare atto che le definizioni e le disposizioni del Regolamento comunale TARI approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 15 marzo 2013 e modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 29 giugno 2020, si intendono aggiornate alle nuove disposizioni introdotte dal d.lgs n. 116/2020 e alle disposizioni legislative vigenti in materia;
6. di dare atto che sull'importo della TARI non si applica, ai sensi dell'art. 1 L.R. 9 dicembre 2004, n. 30, il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D.Lgs 504/1992 e di cui all'art. 1, comma 666 L. 147/2013;
7. di dare atto che dal 01.01.2021 la nuova disciplina sul canone mercatale introdotta dalla L. 160/2019 dispone che, limitatamente ai casi di occupazione temporanea, il canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche destinate ai mercati (c.d. canone mercatale) sostituisce, oltre alla previgente COSAP, anche i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della L. 147/2013;
8. di dare atto che le tariffe di cui al presente provvedimento decorrono dal 1.01.2024 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
9. di riservarsi di apportare alla presente deliberazione le variazioni che risulteranno necessarie secondo le tempistiche e le disposizioni normative vigenti;
10. di demandare al servizio tributi comunale:
  - la pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze (portale del Federalismo Fiscale) entro il 14.10.2024, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13bis D.L. 201/2011, convertito in Legge 214/2011, nei termini di legge;
  - la trasmissione della presente deliberazione al Servizio associato tributi dell'Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto

Il Presidente  
(f.to CHAPELLU Wanda)

Il Segretario  
(f.to MASSA Marcella)

\*\*\*\*\*

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Attesto che il presente verbale verrà pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni e più precisamente dal 19/07/2024 al 03/08/2024.

Verrayes, li 19/07/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(f.to MASSA Marcella)

\*\*\*\*\*

In ordine alla regolarità contabile il responsabile del servizio finanziario esprime parere favorevole.

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
(f.to CAVORSIN Laura)

\*\*\*\*\*

In ordine alla regolarità tecnica il Segretario dell'ente locale esprime parere favorevole.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(f.to MASSA Marcella)

\*\*\*\*\*

Il Segretario esprime ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. d) e dell'art. 59 comma 2 della L.R. 45/95, così come modificata dalla L.R. 17/96, dell'art. 9 lett. d) della legge regionale 46 del 19.08.1998 e dell'art. 49 bis della L.R. 54 del 07.12.1998 il parere favorevole di legittimità.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(f.to MASSA Marcella)

\*\*\*\*\*

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, il giorno della sua pubblicazione ai sensi della Legge Regionale n°3 del 21.01.2003.

Verrayes, li 19/07/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(f.to MASSA Marcella)

\*\*\*\*\*

Il presente documento è copia digitale conforme all'originale.

Verrayes, li 19/07/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to (MASSA Marcella)